



COMUNE DI VICENZA  
ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 13.1 OTT. 2017

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 2205/2017 PGN 142961 del 24 ottobre 2017

E i signori

Battistello Lorenzo (codice fiscale BTTLNZ52M03L840I), nato a Vicenza il 3 agosto 1952, residente a Vicenza in Strada di Casale n. 87;

Crestani Adriana (codice fiscale CRSDRN53P53E682R), nata a Lonigo (VI) il 13 settembre 1953, residente a Vicenza in Strada di Casale n.87;

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario ai signori Battistello Lorenzo e Crestani Adriana ml 4,40 di suolo pubblico siti a Vicenza in Via Martire delle Foibe, in corrispondenza del terreno individuato catastalmente al foglio 13 particelle 1059 – 1061 – 1057, già tombinati come da DIA N. Prog. 1248/08.
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni nove, decorrenti dal 1° novembre 2017.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0146343/2017 del 31/10/2017

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, previa domanda dei concessionari, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) I concessionari devono corrispondere annualmente al Comune di Vicenza il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), il cui ammontare, come stabilito dal regolamento comunale, è determinato sulla base dei metri lineari di cui sopra e della tariffa vigente in ciascun anno.

Per l'anno 2017 il canone C.O.S.A.P. è ammontato a € 33,30 (trentatre/30)).

4) La concessione in uso ha carattere precario potendo essere revocata o modificata dal Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

5) Durante la concessione, i concessionari dovranno curare la manutenzione e la pulizia del manufatto realizzato a seguito del tombinamento.

6) Alla scadenza qualora la concessione non fosse rinnovata o nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico, i concessionari dovranno togliere il manufatto e rimettere il suolo pubblico in pristino stato senza pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

7) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

8) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei concessionari che dovranno provvedere anche all'eventuale registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso come da normativa vigente.

  
2